

Principio della ragione più liquida, ambito di applicazione

Tribunale di Vercelli, ordinanza 9 maggio 2016. Est. Bianconi.

Processo civile – Art. 276, comma 2, c.p.c. – Principio della ragione più liquida – Ambito di applicazione

Il principio della ragione più liquida – che permette al Giudice di scegliere la soluzione più idonea “sul piano dell’impatto operativo, piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica”, così di fatto preferendo il “profilo dell’evidenza a quello dell’ordine di trattazione delle questioni di cui all’art. 276 c.p.c.” (Cass. Sez. 6-Lav. Sent. 07.4.2014 nr. 12002) – non può, da un lato, consentire il distoglimento dei contendenti dal giudice naturale precostituito per legge, valore da ritenersi sovraordinato in una prospettiva costituzionalmente orientata a quello di ragionevole durata del processo; né può, dall’altro, consentire al Giudice di dirimere, attraverso la sua applicazione, controversie connotate da una pluralità di domande ed eccezioni che non provengano dalla medesima parte processuale, o comunque da più parti portatrici del medesimo interesse processuale e sostanziale; alla luce di quanto sopra, l’interpretazione adottata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sent. 8 maggio 2014 n. 9936), a mente della quale “in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” non può portare il Giudice ad accogliere una questione di merito liquidamente fondata, laddove la questione pregiudiziale di rito astrattamente suscettibile di assorbimento cd. improprio sia stata sollevata dalla controparte processuale.

(Massima a cura di Carlo Bianconi – Riproduzione riservata)

TRIBUNALE DI VERCELLI

Sezione Civile

RG 2016 / 2015

Il Giudice dott. Carlo Bianconi,

letti gli atti ed i documenti di causa; uditi i difensori all’odierna udienza di discussione; a scioglimento della riserva assunta;
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

I coniugi T. G. e A. A., addivenivano a separazione personale definita con sentenza 16.4.2015 dell'intestato Tribunale.

In tale sede, giudiziale, le parti presentarono conclusioni congiunte, di talché il Tribunale recepi gli accordi *inter partes*, dandone atto.

Tra di essi figurava l'obbligo del G. di corrispondere alla A.: i) un contributo al mantenimento nell'interesse di quest'ultima, e dei figli; ii) una somma pari al 100% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli.

Con il precetto quivi opposto, l'A. intimava al coniuge il pagamento di somme asseritamente dovute a titolo di spese straordinarie in favore dei figli.

Il G. opponeva il precetto, eccependo di avere effettuato pagamenti satisfattivi dell'obbligo di contribuzione in via ordinaria, e di null'altro dovere in relazione a spese straordinarie non documentate.

L'A. si costituiva in giudizio, richiamando in sostanza la previsione di cui alla sentenza azionata.

Il Giudice, alla prima udienza, visti gli artt. 17, 38 e 101 c.p.c. sollevava questione di incompetenza per valore del Tribunale e concedeva termine per memoria.

Solo l'opponente provvedeva al deposito.

All'odierna udienza, la causa veniva globalmente discussa, previa precisazione delle conclusioni.

L'eccezione di incompetenza per valore, officiosamente sollevata, preclude la decisione nel merito dell'opposizione.

Come affermato dalla giurisprudenza di merito più attenta, e già richiamata nell'ordinanza *ex art. 101, comma 2, c.p.c.* (Tribunale Reggio Emilia ordinanza 04.3.2014 in www.altalex.com), "*nel caso di titolo esecutivo rappresentato da provvedimento reso in materia di separazione tra coniugi, rientra nella competenza per valore del Giudice di Pace la cognizione dell'opposizione a precetto, laddove la somma precettata sia di importo inferiore ad € 5.000*".

Nel caso in esame, la somma precettata, comprensiva di accessori, è pari ad € 1.718,42.

Deve dunque essere affermata la competenza per valore del Giudice di Pace di Vercelli, con concessione dei termini di legge per la riassunzione della causa.

La pronuncia in tema di competenza è pregiudiziale ad ogni altra questione di merito, che rimane dunque tecnicamente assorbita.

Sul punto, merita peraltro osservarsi quanto segue.

Con stretto riferimento al merito dell'odierna opposizione, non potrebbero non emergere perplessità sulla legittimità del precetto, alla luce dell'esame del titolo esecutivo: come noto, infatti, secondo il granitico orientamento della Prima Sezione della Suprema Corte, con riferimento alle *spese straordinarie*, al fine di legittimare l'azione esecutiva in caso di inadempimento del coniuge onerato, non è sufficiente azionare la sentenza che contenga, come nel caso in esame, una condanna generica, indeterminata nel *quantum*, ma è al contrario necessario intentare nuovo giudizio di cognizione che accerti la sussistenza delle ragioni di fatto che determinino l'effettiva esistenza ed

entità degli esborsi sostenuti dal coniuge “titolare” del diritto (cfr. Cass. civ. Sez. I, Sent., 07.02.2014, n. 2815).

Ciò non è avvenuto nel caso in parola, laddove la A. ha – immediatamente – annunciato l’azione esecutiva al precipuo ed unico fine di ottenere l’espropriazione di beni o crediti del G. corrispondenti al *tantundem* di quanto asseritamente sborsato (peraltro, allo stato, in assenza di documentazione) per sostenere le spese straordinarie nell’interesse della prole, non predeterminate in sentenza.

Tale rilievo, di per sé considerato, condurrebbe (e quindi, verosimilmente, condurrà, innanzi al Giudice competente) all’accoglimento, nel merito, dell’opposizione.

Questo Tribunale non ignora la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (8 maggio 2014 n. 9936), che ha affermato – seguendo peraltro un *iter* motivazionale insolitamente succinto – come “*in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale*”.

Alla luce di tale importante affermazione del Supremo Consesso vi è dunque da chiedersi se non sia possibile, per questo Giudice, superare l’eccezione – oltretutto rilevata officiosamente – di incompetenza per valore, al fine di giungere, in questa sede e senza ulteriore profusione di sforzo giurisdizionale (e relativi sprechi di tempo e risorse, per tutti i soggetti coinvolti), ad una decisione definitiva del merito della controversia; la stessa parte opponente, peraltro, lo ha chiesto, seppur invocando l’emissione di una pronuncia di cessazione della materia del contendere, a fronte di pagamenti asseritamente *medio tempore* eseguiti, cfr. pag. 3 memoria 31.3.2016.

Tale approccio interpretativo costituirebbe massimo ossequio al principio della ragione più liquida, permettendo di scegliere la soluzione più idonea “*sul piano dell’impatto operativo, piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica*”, così di fatto preferendo il “*profilo dell’evidenza a quello dell’ordine di trattazione delle questioni di cui all’art. 276 c.p.c.*” (le parole tra virgolette sono della Suprema Corte, cfr. Sez. 6-Lav. Sent. 07.4.2014 nr. 12002).

La risposta al quesito che precede, a parere di chi scrive, non può essere positiva.

Il principio della ragione più liquida, infatti, pur rappresentando uno strumento tanto duttile quanto efficiente al fine di garantire il rispetto delle esigenze, ormai di rango costituzionale, di economia processuale e di celerità del giudizio, non può essere invocato e/o applicato al fine di stravolgere l’ordinata, e rigorosa, trattazione delle questioni sottoposte all’attenzione del Giudice nel rispetto di altri indefettibili presidi processuali (anch’essi aventi rilievo costituzionalmente garantito).

In primo luogo si fa riferimento al principio del giudice naturale, dal quale, come noto (art. 25 Costituzione), nessuno può essere distolto.

L’interesse di ogni consociato ad essere giudicato dal Giudice precostituito dalla legge, *a monte* ed *indipendentemente* dall’esito del relativo giudizio, quale che sia, è infatti ancora oggi da ritenersi evidentemente sovraordinato rispetto ad ogni esigenza di “velocizzazione” del processo civile.

Tale argomento, purtroppo, non è stato approfondito dalle Sezioni Unite nella pronuncia succitata, probabilmente per il fatto che la questione pregiudiziale di difetto di giurisdizione, liquidata con la tecnica dell'assorbimento cd. improprio, in quello specifico caso, appariva agli stessi occhi della Corte comunque infondata, ciò che è stato espressamente affermato nella parte motiva, e ribadito nella parte dispositiva.

In secondo luogo, le pronunce di legittimità che hanno analizzato la tematica, illustrando il principio della ragione più liquida, hanno fatto applicazione del medesimo solo con riferimento ad una pluralità di eccezioni (o di domande), tra loro logicamente "sopra" o "sotto" ordinate, provenienti *dalla medesima parte processuale*, o comunque da più parti portatrici del medesimo interesse processuale e sostanziale (ad esempio, alla reiezione della domanda attorea).

Nel caso in esame, e sulla base di una trasposizione pedissequa, ma irragionevole, delle coordinate tracciate dalle Sezioni Unite, la ragione più liquida – ossia quella, di merito, relativa alla fondatezza dell'opposizione – militerebbe a sostegno di una parte processuale diversa e soprattutto *contrapposta* a quella che ha interesse all'eccezione – pregiudiziale di rito – suscettibile di assorbimento improprio.

Ciò determinerebbe l'inammissibile pregiudizio del diritto di difesa dell'opposta (art. 24 Costituzione), la quale, a titolo del tutto esemplificativo, non potrebbe beneficiare delle peculiarità connesse al rito innanzi al Giudice competente (per dirne una, l'interrogatorio libero ed il tentativo di conciliazione innanzi al Giudice di Pace, *ex art.* 320, comma 1, c.p.c.), e, ancora a monte, non potrebbe riporre speranza alcuna nella (ipotetica, ma pur sempre possibile) mancata riassunzione del giudizio innanzi al Giudice competente, con conseguente vittoria "sostanziale" della controversia.

Per i motivi sopra sinteticamente enunciati, non può farsi applicazione, nella presente fattispecie, del principio della ragione più liquida, che, a sommo parere dello scrivente, non può, da un lato, consentire il distoglimento di alcuno dei contendenti dal giudice naturale precostituito per legge, valore da ritenersi sovraordinato in una prospettiva costituzionalmente orientata a quello di ragionevole durata del processo; né può, dall'altro, consentire al Giudice di dirimere, attraverso la sua applicazione, controversie connotate da una pluralità di domande ed eccezioni che non provengano dalla medesima parte processuale, o comunque da più parti portatrici del medesimo interesse processuale e sostanziale.

In conclusione, deve essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Vercelli, per essere competente il Giudice di Pace di Vercelli, innanzi al quale le parti vengono rimesse, a norma di legge (art. 50 c.p.c.).

Le spese in ossequio alla nuova, stringente, formulazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c., dovrebbero seguire la soccombenza, e dovrebbero dunque essere poste a carico dell'opponente.

Senonché, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., le spese sostenute dall'opposta devono senz'altro essere dichiarate irripetibili, in quanto manifestamente eccessive e superflue: eccessive, *in re ipsa*, in relazione

alla verosimile fondatezza, nel merito, dell'opposizione a precetto, quivi rigettata unicamente per ragioni di rito; superflue, in considerazione del fatto che l'opposizione è stata respinta solo in virtù del rilievo puramente officioso dell'incompetenza per valore di questo Tribunale.

PQM

visto l'art. 279, comma 1, c.p.c.;
definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta da T. G. nei confronti di A. A. con atto di citazione *ex art.* 615 c.p.c. notificato in data 01.9.2015, ogni altra domanda, eccezione, istanza disattesa, così provvede:

- dichiara l'incompetenza per valore dell'intestato Tribunale, per essere competente il Giudice di Pace di Vercelli; termini di legge per riassunzione;
- dichiara irripetibile *ex art.* 91, comma 1, c.p.c. ogni spesa processuale sostenuta dalla parte vittoriosa A. A..

Si comunichi.
Vercelli 09/05/2016

Il Giudice
Dott. Carlo Bianconi